

RASSEGNA NEWS

tecnico-giuridica

norme, regole, leggi, sentenze, tecniche, tecnologie,
materiali e prodotti, prassi in materia edilizia, urbanistica,
paesaggio, lavori pubblici e professione



N.B.: RassegnaNews non rappresenta una pubblicazione, né una testata giornalistica, ma un documento di lavoro del Centro Studi

© Romolo Balasso architetto

RASSEGNA NEWS

SPECIALE 2009

Principali novità normative del 2009 incidenti sulle attività professionali degli architetti

SOMMARIO

- Rassegna provvedimenti normativi maggiormente significativi da agosto a dicembre 2009



Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Padova

Principali novità normative

ANNO 2009

su iniziativa del Consiglio dell'Ordine

Per informazioni: info@tecnokus.it

Nota: Dettagli e approfondimenti dei provvedimenti riportati nella presente rassegna risultano pubblicati ed eventualmente sviluppati nel sito del Centro Studi www.tecnokus.it oppure sono in fase di redazione e, quindi, di prossima pubblicazione.

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI DEL 2009

Nazionale

	Le principali disposizioni nazionali intervenute nel 2009 nelle materie riguardanti la professione dell'architetto, del Pianificatore, del Paesaggista e del Conservatore, sono:
▶ Terre e rocce da scavo	▶ Con legge n. 2/09 (in GU n. 22, s.o. n. 140 del 28-2-09) modificato l'art. 185 del Codice dell'Ambiente, d.lgs. n. 152/06 relativamente agli adempimenti per le terre e rocce da scavo. Non costituiscono rifiuto se il suolo non è contaminato e qualora sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.
▶ Norme Tecniche per le Costruzioni	▶ Rispetto alle previsioni legislative precedenti, in seguito al sisma abruzzese, le NTC di cui al DM 14-1-2009 sono entrate in vigore a partire dal 1 luglio 2009. Durante l'anno sono intervenute ben 3 circolari esplicative: - Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 in GU n. 47 del 26-2-09 - Circolare 5 agosto 2009 in GU n. 187 del 13-8-09 - Circolare 11 dicembre 2009 in GU n. 297 del 22-12-09
▶ Efficienza Energetica	▶ - In giugno è stato pubblicato in GU n. 132 del 10 giugno 2009 il DPR 2-4-2009 n. 59 che dà applicazione alle lettere a) e b) dell'art. 4 del d.lgs. 192/05 (come modificato dal d.lgs. 311/06). - Per la lettera c) del medesimo articolo occorre continuare a fare riferimento all'allegato III, punto 2, del d.lgs. 115/2008. - Dal 1 luglio 2009 obbligo di ACE (attestato di certificazione energetica) per tutti gli edifici e tutte le unità immobiliari. Entra in pieno regime l'art. 6 del d.lgs. 192/05. L'ACE gode di una procedura agevolata se viene fornito l'AQE, ossia l'Attestato di Qualificazione Energetica che deve essere asseverato dal direttore dei lavori in fase di fine lavori (ved. art. 8 d.lgs. 192/05). - In GU n. 158 del 10 luglio 2009 è stato pubblicato il DM 26-06-2009 riportante linee guida nazionali per la certificazione energetica.
▶ Acustica	▶ Con l'articolo 11 della legge n. 88/09, in GU n. 161 del 14 luglio 2009 (legge comunitaria), disposto il riordino della normativa nazionale in materia acustica (legge 447/95 e DPCM 5-12-97), per adeguamento a direttiva comunitaria 2002/49/CE. In attesa dei decreti governativi è stato altresì disposto che il DPCM 5-12-97 non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della legge.
▶ Procedimenti modifiche alla legge 241/90	▶ Con legge 18-06-2009 n. 69 (GU n. 140 del 19-6-09) è stata modificata la legge madre sul procedimento amministrativo, legge n. 241/90, disponendo che il mancato rispetto dei termini del procedimento può costituire responsabilità dirigenziale e legittimare la richiesta di risarcimento dei danni cagionati.
▶ Sicurezza cantieri	▶ Tre i provvedimenti significativi in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro: - Con l'art. 39 della legge comunitaria n. 88/09 (GU n. 161 del 14 luglio 2009): o modificato il comma 11 dell'art. 90 del d.lgs. 81/08 per disporre che per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire di importo non superiore a 100.000 le funzioni del CSP sono assunte dal CSE. o Introdotta la lettera c) all'articolo 91 (obblighi del CSP), comma 1 sul coordinamento delle misure generali di tutela in fase progettuale. - Con il decreto legislativo del 3-8-09 n. 106 (in GU n. 180 del 5-8-09) disposte profonde modifiche al d.lgs. n. 81/08: per i cantieri le più significative riguardano il responsabile dei lavori, la designazione dei coordinatori, le verifiche tecniche e le trasmissioni, le sanzioni. - Circolare ministeriale n. 30 del 29/10/2009 per l'interpretazione dell'articolo 90, comma 11 (lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 euro) ovvero dei compiti del CSE. - Pubblicate e disponibili nel sito DTS dell'ISPSEL le LINEE GUIDA ISPESL per l'esecuzione in sicurezza delle attività di scavo.
▶ Paesaggio	▶ Il 9 ottobre approvata bozza di DM del Ministro Bondi per l'autorizzazione paesaggistica semplificata per 42 tipologie di interventi edilizi. Il decreto mille proroghe di fine anno (decreto legge n. 194 del 30-12-2009) non contiene alcuna proroga del regime transitorio previsto dal suddetto articolo 159 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Forse la proroga nella legge di conversione: la situazione creatasi è di estrema incertezza operativa in quanto le Regioni, che dovrebbero assumere la funzione, non hanno verosimilmente provveduto a quanto richiesto dall'art. 146, comma 6 del Codice.

▶ Aspetti finanziari e tributari	▶ L'Agenzia delle Entrate rende possibile scaricare dal proprio sito due guide fiscali "aggiornate": - Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - aggiornamento novembre 2009 - Le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie - maggio 2008 La stessa Agenzia con proprio Provvedimento datato 21/12/2009, ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione per lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta. Precedentemente era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26/09/2009 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 06/08/2009, emanato in attuazione dell'art. 29, comma 6, della L. 2/2009 (di conversione in legge del cosiddetto «decreto anticrisi»), con il quale si è provveduto a semplificare le procedure e a ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Il decreto modifica in diversi punti il D.M.19/02/2007, che reca il complesso delle disposizioni attuative dei commi 344, 345, 346 e 347 della L. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007), in forza dei quali spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% delle spese sostenute per gli interventi ivi previsti. In G.U. n. 302 del 30/12/2009 la L. 23/12/2009, n. 191, legge finanziaria per il 2010. - Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie - I commi 10 e 11 dell'art. 2 prorogano all'anno 2012 la detrazione Irpef spettante per le spese di ristrutturazione edilizia; - Rivalutazione terreni e partecipazioni - I commi 229 e 230 dell'art. 2 riaprono i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni includendo nell'ambito di applicazione i beni posseduti alla data del 01/01/2010, in luogo della precedente fissata al 01/01/2008; - Messa in sicurezza degli edifici scolastici - Il comma 239 dell'art. 2 reca norme procedurali in merito alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole.
▶ Lavori Pubblici	▶ - Sulla G.U. delle Comunità Europee n. L. 314/65 del 01/12/2009 è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 1177/2009 della commissione del 30/11/2009, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti. Il Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, quindi a far data 01/01/2010, data di entrata in vigore dello stesso, le nuove soglie indicate sostituiscono le soglie precedentemente in vigore. - Direttive dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: - o Determinazione n. 7 del 16/07/2009 ▪ Problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti. - o Determinazione n. 6 del 08/07/2009 ▪ Il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse con particolare riferimento al criterio del prezzo più basso - o Determinazione n. 5 del 21/05/2009 ▪ Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d. lgs. n. 163/2006 - o Determinazione n. 4 del 20/05/2009 ▪ Linee guida per l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure previste dall'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici. - o Determinazione n. 3 del 20/05/2009 ▪ Procedure di cui all'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici: linee guida per i documenti di gara - o Determinazione n. 2 del 25/02/2009 ▪ L'affidamento degli incarichi di collaudo di lavori pubblici a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152 - o Determinazione n. 1 del 14/01/2009 ▪ Linee guida sulla finanza di progetto dopo l'entrata in vigore del c.d. "terzo correttivo" (D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152)
▶ circolare regionale 2/09 ▶ L.R. 14/09	▶ Anche per la Regione Veneto il 2009 è stato un anno significativo sotto il profilo legislativo. ▶ Con la circolare n. 2 del gennaio 2009 la regione è intervenuta per dare proprie interpretazioni sulla L.R. n. 11/04 – La sentenza TAR Veneto n. 1353/09, però, è stata di avviso diverso per quanto concerne l'applicazione dell'art. 44, comma 5 (ampliamento fino a 800 mc in zona agricola). ▶ Approvata la legge regionale nota come "piano casa" per consentire ampliamenti in deroga. La legge è direttamente precettiva per le prime case di abitazione mentre per tutte gli altri edifici, residenziali e non, occorre la delibera del Consiglio Comunale entro il 30 ottobre. La legge regionale, però, non si limita a disciplinare le disposizioni straordinarie per fronteggiare la particolare situazione economica, ma introduce anche due interventi a regime: l'art. 5 relativo alle tettoie e pensiline per alloggiare impianti fotovoltaici o solari termici e l'art. 10 relativo all'intervento di ristrutturazione edilizia.

▶ DGR applicative Piano Casa	▶ La regione è intervenuta per dare applicazione alla L.R. 14/09 con due DGR: - n. 2499 del 4 agosto 2009 [file PDF 236 Kb] con la quale è stata approvata l'integrazione delle linee guida di cui all'art. 2 della LR n. 4 del 2007, in applicazione dei commi 2 e 3, art. 3 della LR n. 14 del 2009 (valutazione degli interventi - linee guida per gli edifici non residenziali - graduazione degli ampliamenti consentiti). - n. 2508 del 4 agosto 2009 [file PDF 217 Kb] con la quale sono state definite le caratteristiche tipologiche e dimensionali necessarie per l'attuazione del comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 14 del 2009 (pensiline e tettoie).
▶ L.R. 17/09	▶ Sul BUR n. 65 del 11-8-09, pubblicate le nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici. La legge è entrata in vigore il 26 agosto per cui sono efficaci i previsti obblighi di autorizzazione comunale e di progettazione illuminotecnica per impianti di illuminazione esterna sia pubblici che privati.
▶ La circolare regionale su piano casa	▶ Approvata con DGR n. 2797 del 22 settembre 2009 la circolare esplicativa sulla L.R. n. 14/09 – piano casa
▶ L.R. n. 26/09	▶ Sul BUR n. 84 del 13-10-2009 è stata pubblicata la legge n. 26/09 di modifica della legge regionale n. 14/09 con interpretazione autentica della nozione di "prima casa di abitazione".
▶ L.R. n. 61/85, art. 79-bis	▶ Operativo dal 5 novembre l'art. 79-bis della L.R. 61/85, introdotto con art. 12 della L.R. n. 4/08 in quanto sul BUR n. 86 del 20-10-2009 è stata pubblicata la DGR n. 2774 del 22-09-09 di approvazione dell'allegato A riportante "istruzioni tecniche relative alle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in condizione di sicurezza". Dal 5-11-09, pertanto, tutti "i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti, devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo edilizio o alla denuncia d'inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza".
▶ PAESAGGIO	▶ La regione Veneto con l'art. 31 della L.R. n. 1/09 (legge finanziaria per l'esercizio 2009) ha previsto che: <i>"1. Nelle more dell'entrata in vigore di una specifica normativa regionale in materia di beni paesaggistici, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni ed integrazioni, la ripartizione delle funzioni amministrative previste dalla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", è confermata fino al 31 dicembre 2009.</i> <i>2. Per l'esercizio delle funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, concorre a favore dei comuni agli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in ordine all'individuazione delle strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.</i> <i>... omissis"</i> Il termine del 31 dicembre 2009 è stato prorogato al 31 dicembre 2010 con legge regionale n. 26 del 9-10-09. Pertanto secondo la Regione Veneto i Comuni continuano ad esercitare la delega di cui all'art. 63, comma 1, lettera a), della L.R. n. 11/2001 anche in assenza della verifica richiesta dal combinato disposto dell'art. 146, comma 6 e art. 159 comma 1, terzo e quarto periodo, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. In sostanza la Regione con propria legge: - potrebbe aver prorogato in parte il regime "transitorio" di cui all'art. 159 del Codice, dovendosi intendere per parte il solo organo esercitante le funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, e cioè i Comuni mentre il procedimento è quello disegnato dall'articolo 146; - oppure ha provveduto a creare un proprio regime transitorio in senso all'articolo 146, comma 6, non considerando quanto prescritto all'art. 159, comma 1, periodi tre e quattro.

Il Consiglio dell'Ordine APPC di Padova

Il Presidente dell'Ordine APPC di Padova – arch. Giuseppe Cappochin

© Tecnojus – Centro Studi - Romolo Balasso architetto 31 dicembre 2009